REGOLAMENTO (CEE) N. 1259/72 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 1972

che prevede di mettere a disposizione di talune imprese di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/71 (4), in particolare l'articolo 7 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che la situazione del mercato del burro nella Comunità è caratterizzata dall'esistenza di giacenze costituite a seguito di interventi sul mercato del burro effettuati ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 ;

considerando che, durante la presente campagna lattiera, non è possibile smaltire a condizioni normali tutti i quantitativi di burro corrispondenti a tali scorte ; che occorre evitare il prolungarsi dell'ammasso, date le elevate spese che ne derivano ; che è pertanto necessario adottare delle misure atte a favorire lo smaltimento del burro ;

considerando che la vendita di burro a prezzo ridotto a talune imprese di trasformazione della Comunità costituisce una di tali misure ; che allo scopo di assicurare parità di partecipazione a tutti gli acquirenti nonché il controllo dei quantitativi di burro smaltiti, è opportuno applicare la procedura della gara permanente ;

considerando che è necessario instaurare un regime di controllo volto a garantire che il burro non venga deviato dalla sua destinazione ; che tale controllo deve essere effettuato dal momento dell'uscita dall'ammasso e fino alla trasformazione del burro ; che, oltre alla costituzione di un deposito cauzionale, la tenuta di una contabilità di magazzino in tutte le fasi della commercializzazione, nonché l'incorporazione di una sostanza rivelatrice nel burro destinato alla trasformazione possono concorrere a tale scopo ;

considerando che l'esperienza acquisita durante l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1390/69 della Commissione, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di talune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto (6), soppresso dal regolamento (CEE) n. 2216/70 (7), ha dimostrato che in particolare taluni prodotti derivati dalla vaniglia ed il beta-sitosterolo si prestano alle esigenze dell'operazione in questione ; che l'incorporazione di tali prodotti deve effettuarsi in aziende riconosciute dallo Stato membro in questione affinché possa essere effettuato un controllo sul luogo dell'operazione ; che l'incorporazione non è tuttavia necessaria quando l'impresa di trasformazione alla quale è venduto il burro, è oggetto, tenuto conto dei quantitativi utilizzati, di un controllo in loco assicurato dallo Stato membro ;

considerando che, per quanto riguarda gli importi di compensazione fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri, è opportuno tener conto del valore dei prodotti in questione ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Si procede alle seguenti condizioni alla vendita di burro che è stato acquistato in conformità all'ar-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.
(3) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 1.
(4) GU n. L 116 del 28. 5. 1971, pag. 1.
(5) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(6) GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.
(7) GU n. L 240 del 31. 10. 1970, pag. 69.

ticolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 e che è entrato in ammasso prima del 1° maggio 1972.

Articolo 2

La vendita del burro si effettua secondo la procedura della gara permanente che viene indetta da ciascun organismo d'intervento per i quantitativi di burro in questione da esso detenuti.

Articolo 3

1. L'organismo d'intervento redige un bando di gara nel quale sono in particolare indicati :

a) l'indicazione del o dei depositi frigoriferi nei quali il burro è immagazzinato ;

b) i quantitativi di burro posti in vendita in ciascun deposito ;

c) il termine ed il luogo per la presentazione delle offerte.

2. Il bando di gara è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* almeno 8 giorni prima della scadenza del primo termine previsto per la presentazione delle offerte. Inoltre, l'organismo d'intervento può procedere ad altre pubblicazioni.

Articolo 4

1. L'organismo d'intervento procede, durante il periodo di validità della gara permanente, a gare particolari. Ogni gara particolare riguarda il burro di cui all'articolo 1 ancora disponibile.

2. Per quanto riguarda la prima gara particolare, il termine per la presentazione delle offerte scade l'11 luglio 1972, alle ore 12.

Per quanto riguarda le gare particolari seguenti, il termine per la presentazione delle offerte scade ogni secondo e quarto martedì del mese, alle ore 12. Se il martedì è un giorno festivo, il termine è prolungato fino al primo giorno lavorativo seguente, alle ore 12.

Articolo 5

1. L'organismo di intervento tiene aggiornato e mette a disposizione degli interessati, su domanda, l'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), dei depositi frigoriferi nei quali è in giacenza il burro posto in gara e dei quantitativi corrispondenti. Inoltre, l'organismo di intervento procede regolarmente, in forma appropriata, che esso indica nel bando di gara di cui all'articolo 3, alla pubblicazione di tale elenco aggiornato.

2. L'organismo di intervento adotta le disposizioni necessarie per permettere agli interessati di esaminare, a loro spese, prima dell'offerta, campioni prelevati sul burro posto in vendita.

Articolo 6

1. Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se si impegna per iscritto :

a) a far trasformare, in un'azienda riconosciuta dallo Stato membro sul cui territorio si effettua la trasformazione, la totalità del burro aggiudicato in burro concentrato di un tenore minimo in materia grassa del 99,8 % ;

b) a far incorporare, nel corso di tale trasformazione, nella stessa azienda, ad esclusione di qualsiasi altro prodotto, e con procedimento atto a garantire una ripartizione omogenea dei costituenti, per tonnellata di burro concentrato

aa) o

— 250 g di prodotto 4 idrossi 3 metossibenzaldeide ricavato dalla vaniglia o dalla vaniglia sintetica

e

— 600 g di una miscela contenente almeno 60 % di betasitosterolo, ed inoltre, per la parte restante, prevalentemente isomeri dello stesso,

bb) ovvero

— 250 kg di zucchero raffinato semolato o in polvere

e

— 600 g di una miscela contenente almeno 60 % di betasitosterolo, ed inoltre, per la parte restante, prevalentemente isomeri dello stesso.

In questo ultimo caso, il prodotto finale ha un tenore minimo in materia grassa del 79,8 %.

Ogni Stato membro può decidere che, sul proprio territorio, sia utilizzato soltanto

— il prodotto che risulta dall'incorporazione di cui alla lettera aa) oppure

— il prodotto che risulta dall'incorporazione di cui alla lettera bb).

Gli Stati membri informano la Commissione, dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, se essi si avvalgono di tale facoltà e, se del caso, quale procedimento hanno scelto.

c) a far trasformare i prodotti di cui alla lettera b) soltanto in prodotti compresi nella voce 19.08

della tariffa doganale comune ed a far effettuare tale trasformazione nella Comunità entro un termine di 120 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna di cui all'articolo 13, paragrafo 2 ;

d) a tenere una contabilità di magazzino dalla quale risultino, per ogni consegna, i nomi e gli indirizzi degli acquirenti del prodotto ottenuto in seguito alle operazioni di cui alle lettere a) e b) ed i quantitativi corrispondenti ;

e) a prevedere che, in ogni ulteriore rivendita di questo prodotto, gli obblighi che figurano alle lettere c) e d) risultino nei contratti di vendita.

2. Tuttavia, l'azienda che si impegni per iscritto a trasformare, entro un termine di 120 giorni a decorrere dal giorno della presa in consegna di cui all'articolo 13, paragrafo 2, la totalità del burro aggiudicato in prodotti che rientrano nella voce 19.08 della tariffa doganale comune ed a utilizzare a questo scopo almeno cinque tonnellate di tale burro in un mese, può partecipare alla gara senza sottoscrivere agli impegni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c).

In questo caso, lo Stato membro sul cui territorio si effettua la trasformazione, garantisce un controllo in loco durante tutto il periodo di tale operazione, secondo norme da esso stabilite ; le spese di questo controllo sono a carico dell'azienda in questione.

Articolo 7

1. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando l'offerta scritta presso l'organismo di intervento che rilascia apposita ricevuta, ovvero mediante lettera raccomandata, indirizzata all'organismo di intervento.

2. Nell'offerta sono indicati :

a) il nome e l'indirizzo del concorrente,

b) il quantitativo richiesto,

c) il prezzo per tonnellata offerto, senza tener conto della riduzione di prezzo di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, imposte interne escluse, franco deposito frigorifero nel quale è immagazzinato il burro, espresso nella moneta dello Stato membro nel quale si effettua la gara,

d) il deposito frigorifero nel quale si trova il burro.

L'offerta che riguarda diversi depositi viene considerata come recante altrettante offerte quanti sono i depositi frigoriferi presi in considerazione.

3. L'offerta non è valida se non riguarda un quantitativo di almeno 5 tonnellate.

Tuttavia, nel caso che il quantitativo disponibile in un deposito sia inferiore a 5 tonnellate, il quantitativo disponibile costituisce il quantitativo minimo per l'offerta.

4. L'offerta è valida soltanto se :

a) è accompagnata dagli impegni scritti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2,

b) il concorrente allega una dichiarazione secondo la quale rinuncia ad ogni reclamo concernente la qualità e le caratteristiche del burro eventualmente venduto,

c) è fornita la prova che il partecipante ha costituito, prima dello scadere del termine per la presentazione delle offerte, un deposito cauzionale per la gara particolare in questione.

5. Nell'offerta può essere indicato che la stessa deve considerarsi come presentata soltanto se l'aggiudicazione della gara riguarda l'intero quantitativo che figura nell'offerta.

Nell'offerta può essere indacato che la stessa deve considerarsi come presentata soltanto se l'aggiudicazione della gara riguarda il quantitativo individualizzato nell'offerta.

6. L'offerta non può essere ritirata.

Articolo 8

1. Il deposito cauzionale ammonta a 10 u.c. per tonnellata.

2. Esso è costituito, a discrezione dello Stato membro, sotto forma di assegno indirizzato all'organismo di intervento, ovvero sotto forma di una garanzia rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro interessato.

Articolo 9

1. Tenuto conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare e secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato un prezzo minimo di vendita o si decide di non dar corso alla gara.

2. Contemporaneamente al prezzo minimo di vendita e secondo la medesima procedura viene fissato l'importo del deposito cauzionale di trasformazione destinato a coprire la differenza tra il prezzo di mercato del burro ed il prezzo minimo.

Articolo 10

1. L'offerta viene rifiutata se il prezzo proposto è inferiore al prezzo minimo valido per la gara particolare in oggetto.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, la gara viene aggiudicata al migliore offerente.

Se il quantitativo disponibile nel deposito in questione non è esaurito con questa aggiudicazione, la gara è aggiudicata, per il restante quantitativo, ad altri concorrenti, in funzione del prezzo offerto partendo dal più elevato.

3. Qualora la presa in considerazione di una offerta avrebbe come conseguenza, per il deposito in questione, di superare il quantitativo di burro ancora disponibile, il concorrente in questione viene dichiarato aggiudicatario soltanto per tale quantitativo.

4. Qualora, essendo prese in considerazione più offerte con i medesimi prezzi, venga superato il quantitativo ancora disponibile, l'aggiudicazione ha luogo mediante sorteggio.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'aggiudicazione non sono trasferibili.

Articolo 11

1. Ogni concorrente viene informato immediatamente dall'organismo di intervento dei risultati della gara particolare.

2. L'aggiudicatario versa all'organismo di intervento, prima della presa in consegna del burro per ogni quantitativo che intende ritirare, l'importo corrispondente alla propria offerta.

Tuttavia, per quanto riguarda gli aggiudicatari che abbiano assunto l'impegno di rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), b) e c), il prezzo viene diminuito di 10 u.c. per 100 kg.

Articolo 12

1. L'aggiudicatario costituisce, prima della presa in consegna di ogni quantitativo, il deposito cauzionale di trasformazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

2. Il deposito cauzionale è costituito in conformità all'articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 13

1. Non appena effettuato il versamento di cui all'articolo 11, paragrafo 2, è costituito il deposito cauzionale di trasformazione di cui all'articolo 12, l'organismo di intervento rilascia un buono di ritiro nel quale sono indicati :

a) il quantitativo per il quale sono soddisfatte le condizioni che figurano in limine,

b) il deposito frigorifero nel quale tale quantitativo è immagazzinato,

c) la data limite per la presa in consegna del burro.

2. L'aggiudicatario, entro un termine di 30 giorni a decorrere dalla ricezione dell'informazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, prende in consegna il burro che gli è stato aggiudicato. Tale presa in consegna può essere frazionata.

Salvo casi di forza maggiore, se l'aggiudicatario non ha preso in consegna il burro entro il termine prescritto, la vendita è annullata per i quantitativi rimanenti.

Articolo 14

Il burro è consegnato dall'organismo di intervento in imballaggi recanti una o più diciture, come indicato qui di seguito, in lettere di almeno 2 cm di altezza :

« Beurre destiné à la transformation (règlement (CEE) n° 1259/72) »,

« Zur Verarbeitung bestimmte Butter (Verordnung (EWG) Nr. 1259/72) »,

« Burro destinato alla trasformazione (regolamento (CEE) n. 1259/72) »,

« Boter voor verwerking (Verordening (EEG) nr. 1259/72) ».

Articolo 15

Dal momento dell'uscita dall'ammasso e fino alla trasformazione in prodotti compresi nella voce 19.08 della tariffa doganale comune, il burro è sottoposto ad un controllo doganale o ad un controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti.

Articolo 16

1. Nel corso della trasformazione e dell'incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), lo Stato membro nel cui territorio sono effettuate le operazioni assicura un controllo in loco per tutta la durata delle suddette operazioni.

2. Se le operazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a) e b), e la trasformazione di cui al suddetto paragrafo, lettera c), non vengono effettuate nello stesso luogo, il burro concentrato viene imballato in imballaggi di un peso minimo di 10 kg.

Gli imballaggi recano una o più diciture, come indicato qui di seguito, in lettere di almeno 2 cm di altezza :

« Beurre concentré destiné à la transformation en produits 19.08 T.D.C. (règlement (CEE) n° 1259/72) »,

« Zur Verarbeitung zu Erzeugnissen 19.08 G.Z.T. bestimmtes Butterfett (Verordnung (EWG) Nr. 1259/72) »,

« Burro concentrato destinato alla trasformazione in prodotti 19.08 T.D.C. (regolamento (CEE) n. 1259/72) »,

« Boterconcentraat bestemd voor verwerking tot produkten 19.08 G.D.T. (Verordening (EEG) nr. 1259/72) ».

Articolo 17

Qualora l'incorporazione dei prodotti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o la trasformazione

del burro o del burro concentrato o del burro concentrato con aggiunta di zucchero avviene in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, vengono applicate le regole seguenti :

Le caselle nn. 101, 103 e 104 che figurano sull'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 sono riempite. La casella n. 104 è riempita cancellando le diciture inutili e indicando al secondo trattino una delle diciture seguenti :

a) se il burro è destinato ad essere trasformato dopo l'incorporazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o se si tratta di burro concentrato o di burro concentrato con aggiunta di zucchero ottenuti in conformità alle norme del suddetto paragrafo :

« destiné à la transformation au titre de l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1259/72 »,

« zur Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 bestimmt »,

« destinato alla trasformazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1259/72 »,

« bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 van Verordening (EEG) nr. 1259/72 »;

b) se il burro è destinato ad essere trasformato alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 :

« destiné à la trasformation au titre de l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1259/72 »,

« zer Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1259/72 bestimmt »,

« destinato alla trasformazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1259/72 »,

« bestemd voor verwerking overeenkomstig artikel 6 lid 2 van Verordening (EEG) nr. 1259/72 ».

Articolo 18

1. Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale è svincolato soltanto per il quantitativo :

a) per il quale il concorrente :

— non ha ritirato l'offerta prima della decisione di aggiudicazione,

e

— ha versato, entro i termini prescritti, l'importo corrispondente all'offerta di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e costituito il deposito cauzionale di trasformazione di cui all'articolo 12

o

b) per il quale non è stato dato seguito all'offerta.

2. Salvo casi di forza maggiore, il deposito cauzionale di trasformazione di cui all'articolo 12 è svincolato soltanto per i quantitativi per i quali l'aggiudicatario fornisce all'organismo competente la prova che le condizioni di cui all'articolo 6 sono state rispettate. Quando la trasformazione è avvenuta in uno Stato membro diverso dallo Stato membro venditore, questa prova può essere fornita soltanto con la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 17.

3. Il deposito cauzionale è svincolato immediatamente.

Articolo 19

In caso di forza maggiore, l'organismo di intervento determina le misure da esso ritenute necessarie a motivo delle circostanze addotte.

Articolo 20

Gli importi di compensazione applicabili al burro, al burro concentrato e al burro concentrato con aggiunta di zucchero (voce 21.07 della tariffa doganale comune) per la parte burro sono uguali agli importi di compensazione fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, moltiplicati per il coefficiente 0,3.

Se ciò si rende necessario, la Commissione può adattare tale coefficiente.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT